NORME DI PREVIDENZA PER IL PERSONALE DI VOLO DIPENDENTE DA AZIENDE DI NAVIGAZIONE AEREA

Art. 42

Prestazioni agli iscritti volontari

Gli iscritti volontari di cui agli articoli 39 e 40 hanno diritto:

a) alla pensione di anzianita', di cui ai punti 1), 2), 3) del precedente articolo 22;

b) alla pensione di invalidita', purche' ricorrano, nei loro confronti, gli estremi per il riconoscimento della invalidita' previsti dalle norme sull'assicurazione generale obbligatoria.

Versione in vigore dal 1 agosto 1965, tuttora in vigore · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Norme di previdenza per il personale di volo dipendente da aziende di navigazione aerea
Estremi	Legge 13 luglio 1965, n. 859
Titolo	III — Trattamento al personale cessato dal servizio prima di aver conseguito il diritto a pensione
Capo	II — La prosecuzione volontaria dell'assicurazione al fondo e le prestazioni
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 27 luglio 1965

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 23 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/norme-di-previdenza-per-il-personale-di-volo-dipendente-da-aziende-di/art-42-prestazioni-agli-iscritti-volontari

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it